# GAZZETTA  UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — VENERDI' 31 AGOSTO — NUM. 204



ASSOCIAZIONI.

| | | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento | ROMA . . . . . . L. | 11 | 21 | 40 |
| | Per tutto il Regno „ | 13 | 25 | 48 |
| Giornale senza Rendiconti . . . . . . . . . . . . . . | ROMA . . . . . . L. | 9 | 17 | 32 |
| | Per tutto il Regno „ | 10 | 19 | 36 |

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.


## AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 agosto 1877, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate esclusivamente all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

# PARTE UFFICIALE

## ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

**S. M.** *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

**Sulla proposta** del Ministro dell'Interno con decreti in data 8 giugno:

A cavaliere:

Caratelli Saverio, sindaco di Amantea;
De Angelis Gaetano, sindaco di Cerranova;
Burdet D. Natale, di Crema;
Della Scala dott. Giovanni, consigliere comunale di Cremona;
Lucca ing. Stefano, id. id.;
Silvestro Giovanni Battista, consigliere comunale di Cuneo;
Caso avv. Emanuele, di Lucera;
De Marchi Bartolomeo, sindaco di Villafalletto;
Gioelli avv. Felice, sindaco di Trezzo Tinella;
Garneri sac. Raimondo, parroco di Villar Sampayre;
Ghirardotti geom. Luigi, sindaco di Envie;
Vercellone Saverio, consigliere comunale di Cherasco;
Pianetti Pietro Fedele, amministratore dello Spedale Maggiore di Fossano;
Barattieri caus. Giacomo, sindaco di Niella Tanaro;
Gianolio avv. Bartolomeo, consigliere provinciale di Cuneo;
Cerrina avv. Giovanni, presidente della Congregazione di carità di Murazzano;
Pavanelli Andrea, di Copparo;
Balboni dott. Angelo, di Portomaggiore;
Bertocchi dott. Achille, di Portomaggiore;
Cavalieri Filippo, assessore municipale di Cento;
Spisani Gaetano, sindaco di Copparo;
Bagolini dott. Giuseppe, medico in Vigorana Mainarda;
Colombo Luigi di Livorno, negoziante in Napoli;
Peruzzi Bindo, sindaco di Serravalle;
Grechi dott. Vincenzo, sindaco di Dovadola;
Pratolami avv. Giuseppe, già sindaco di Santa Croce sull'Arno;
Perrucco Enrico, professore alla scuola tecnica di Firenze;
Catanzaro Santini Eugenio, già sindaco di Fiesole;
Pecchioli avv. Cesare, di Firenze;
Lipparini avv. Augusto, vicepretore in Bologna;
Rumbold Guglielmo, di Firenze;
Siccoli avv. Guido, di Firenze;
De Asarta Emanuele, banchiere in Genova;
Ravenna Felice, di San Pier d'Arena;
Pistoja avv. Eustachio, consigliere comunale di Lecce;
De Notaristefani Antonio Vito, di Massafra;
Pupino dott. Vincenzo, di Lecce;
Manganaro avv. Rodolfo, assessore municipale di Portoferrajo;
Cosimini ing. Giovanni, di Pescia;
Nobili Ranieri, sindaco di Treja;
Benadduci Giovanni, sindaco di Tolentino;
Graziani Giovanni, sindaco di Pieve Torina;
Pellini dott. Pellegrino, medico chirurgo in Pontremoli;
Vaccà dott. Rocco, medico chirurgo in Massa;
Pesetti avv. Giulio, sindaco di Castelnuovo Garfagnana;
Saccone Mauro, sindaco di Capizzi;
Marchese Salvatore, assessore municipale di Mistretta;
Latteri Federico, sindaco di S. Fratello;
Sarauw Carlo, di Messina;
Lembo Michele, assessore municipale di Messina;
Pavesi avv. Antonio, assessore municipale di Lodi;
Pasqualini Alessandro, sindaco di Spilamberto;
Aggazzotti dott. Luigi, sindaco di Castelnuovo Rangone;
Rognoni avv. Luigi, consigliere provinciale di Modena;
Fiaschi Andrea di Massa, dimorante in Napoli;
Ponticelli dott. Edoardo, medico chirurgo in Napoli;
Minervini dott. Gabriele, conservatore del vaccino per le provincie Napolitane;
Ruggiero Gennaro, professore di stenografia in Napoli;
Schipani Caivano, di Napoli;
Landi Nicola, sindaco di Villaricca;
Lepere dott. Pasquale, di Napoli;
Schioppa Michele, già R. delegato straordinario pel comune di Casandrino;

Luongo Nicola, di Napoli;
Pagliano Domenico, di Napoli;
Maglietta Francesco, vicesindaco della sezione di S. Giuseppe in Napoli;
Dell'Aquila barone Mariano, consigliere provinciale di Napoli;
Cietti geometra Costantino, sindaco di Pallanza;
Benzi avv. Costanzo, di Novara;
Brasetti Giovanni, di Palermo;
Pace-Turrisi Antonio, assessore municipale di San Marco Castelverde;
Poma-Avalos Domenico, sindaco di Partinico;
Martinez Antonio, consigliere comunale di Palermo;
Venturini Amadio, sindaco di Varano Melegari;
Pecchioni Vittorino, sindaco di Roccabianca;
De Ghislanzoni barone avv. Ernesto, consigliere provinciale di Pavia;
Sacchi avv. Siro di Mede, consigliere provinciale di Pavia;
Massazza ing. Pietro, id. id.;
Moscioni avv. Orlando, id. di Perugia;
Santini Francesco, sindaco di Acquasparta;
Marfori dott. Giuseppe, medico di Terni;
Baldeschi dott. Vincenzo, consigliere provinciale di Perugia;
Vecchi prof. Annibale, di Perugia;
Pasquetti Michele, sindaco di S. Giustino;
Tammi dott. Sinibaldo, assess. municipale di Pianello Val Tidone;
Della Chiostra avv. Giuseppe, consigliere comunale di Calci;
Becciani Tito, già sindaco di Terricciola;
Parrini Camillo, consigliere provinciale di Pisa;
Baratta dott. Raffaele, medico in Pornassio;
Varese Luigi, presidente della Congregazione di carità di Porto Maurizio;
Rocca Andrea, sindaco di Oneglia;
Umani dott. Giacinto, consigliere comunale di Foggia;
Addone Domenico, sindaco di Potenza;
Delzio dott. Francesco, sindaco di Barile;
Rossi Nicola, di Palmi;
Trapani Lombardo Domenico, ex sindaco di Gallico;
Pancaro avv. Carlo, consigliere provinciale di Cosenza;
Alessio dott. Vincenzo, da Molocchio;
Silvestri Francesco, assessore municipale di Palmi;
Tripepi Gaetano, consigliere provinciale;
Plutino Fabio, assessore municipale di Reggio Calabria;
Arnulfi Giuseppe, capitano dei RR. carabinieri in Reggio Emilia;
Nicolini dott. Giuseppe, sindaco di Rio Saliceto;
Bigi Antonio, di Correggio;
Desideri Stanislao, chimico farmacista in Roma;
Milia Crosa, canonico in Santo Stefano di Camastra;
Cassano Roberto, segretario particolare del Ministro dell'Interno;
Pignetti Federico, professore di stenografia presso la Camera dei deputati.

## LEGGI E DECRETI

***Il Num. 3995** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione consolare fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Rio Janeiro il 6 agosto 1876, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 29 maggio 1877.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

---

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Brasile, e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta a Rio di Janeiro addì sei del mese di agosto dell'anno mille ottocento settantasei;

Convenzione del tenore seguente:

S. M. il Re d'Italia e S. A. la Principessa Imperiale del Brasile reggente in nome di Sua Maestà l'imperatore D. Pedro II, riconoscendo la necessità di determinare in modo chiaro e preciso le attribuzioni, prerogative ed immunità, delle quali dovranno godere gli agenti consolari nei due paesi, rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, hanno deciso di conchiudere una convenzione, ed hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia, il signor barone Carlo Alberto Cavalchini Garofoli, commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia, gran cordone dell'ordine della Rosa del Brasile, commendatore di numero dell'ordine di Carlo III di Spagna, ecc, ecc., suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore del Brasile;

E Sua Altezza la Principessa Imperiale reggente del Brasile, il signor Giovanni Maurizio Wanderley, barone di Cotegipe, senatore e grande dell'impero, membro del consiglio di Sua Maestà l'Imperatore, dignitario dell'imperiale ordine del Cruzeiro, commendatore dell'ordine della Rosa, gran croce degli ordini della Concezione di Villa Vicosa di Portogallo, di Isabella la cattolica di Spagna, di Leopoldo del Belgio, Ministro e segretario di Stato per gli affari esteri:

I quali, dopo di avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di stabilire e mantenere consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, nei porti, città o luoghi del territorio dell'altra, nei quali fossero richiesti per lo sviluppo del commercio, e per la protezione dei diritti e interessi de' rispettivi suoi sudditi, riservandosi di eccettuarne quelle località nelle quali non sia conveniente lo stabilimento di tali agenti.

Art. 2. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, nominati dall'Italia e dal Brasile, non potranno entrare nello esercizio delle loro funzioni senza sottoporre le loro nomine all'*exequatur*, secondo la forma stabilita nei rispettivi paesi.

Le autorità amministrative e giudiziarie dei distretti nei quali saranno nominati i detti agenti, sulla presentazione dell'*exequatur*, il quale sarà loro spedito senza spesa, li dichiareranno immediata-

mente nell'esercizio delle loro funzioni, e nel godimento delle prerogative ed immunità che loro concede la presente convenzione.

Godranno degli stessi privilegi quelli agenti, che, nel caso di impedimento, assenza o morte de' consoli, vice-consoli o agenti consolari, funzionassero interinalmente, con l'autorizzazione delle autorità rispettive.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di rivocare l'*exequatur* alla nomina di qualunque dei funzionari suddetti, tuttavolta che lo giudichi conveniente, e dichiari i motivi che a ciò l'indussero.

Art. 3. I consoli debitamente autorizzati dai rispettivi loro Governi, potranno stabilire vice-consoli o agenti consolari, nei differenti porti, città o luoghi del loro distretto consolare, in cui ciò sia reso necessario pel bene del servizio ad essi affidato, salvo, beninteso, l'approvazione e l'*exequatur* del Governo territoriale; questi agenti potranno esser scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati e sotto gli ordini del quale dovranno rimanere.

Art. 4. I consoli generali, consoli e i loro cancellieri, vice-consoli, e agenti consolari, godranno delle prerogative ed immunità generalmente riconosciute dal diritto delle genti, come sono: La esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi altra contribuzione diretta tanto personale che sui beni mobili e sontuaria, imposta dallo Stato, dalle autorità provinciali o municipali, salvo nel caso che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio, o qualunque altra industria, poichè, in questi casi, andranno soggetti agli stessi carichi e imposizioni che i nazionali.

Godranno, inoltre, della immunità personale, eccetto pei reati che la legislazione penale in Italia qualifica di « crimini », e la legislazione penale nel Brasile qualifica di gravi *o inaffiancaveis;* tuttavia, essendo negozianti, potrà esser loro applicata la pena dell'arresto per fatti di commercio.

Non potranno essere obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali. Abbisognando l'autorità locale di ottenere dai detti funzionari qualche dichiarazione o informazione, dovrà domandarla per iscritto, o trasportarsi al loro domicilio per riceverla personalmente.

Quando una delle Alte Parti contraenti nominasse per suo agente consolare nel territorio dell'altra un suddito di questa, esso agente continuerà ad essere considerato come suddito della nazione alla quale appartiene, e rimarrà sottoposto alle leggi ed ai regolamenti che governano i nazionali nel luogo di sua residenza, senza che, però, una simigliante obbligazione possa in verun modo restringere l'esercizio delle sue funzioni.

Quest'ultima disposizione non si estende alle prerogative personali di cui tratta il § 3.

Art. 5. In caso di morte di un funzionario consolare, senza che siagli designato un sostituto, l'autorità locale procederà immediatamente all'apposizione dei sigilli sugli archivi, e dovrà assistere a quest'atto un agente consolare di altra nazione riconosciuta amica, residente nel distretto, ove sia possibile, e di due persone suddite del paese del quale il defunto rappresentava gli interessi, o in mancanza di queste, di due fra le più notabili del luogo. Di quest'atto si stenderà processo verbale in doppio originale, uno dei quali verrà rimesso al console dal quale l'agenzia consolare vacante dipende.

Quando il nuovo funzionario dovrà prendere possesso degli archivi, la rimozione dei sigilli si farà in presenza dell'autorità locale, e delle persone che avranno assistito alla loro apposizione che si trovano sul luogo.

Art. 6. Gli archivi consolari saranno inviolabili, e le autorità locali non potranno in alcun caso perquisirli o sequestrarli. Essi dovranno, a tal fine, essere tenuti separati dai libri o carte relative al commercio o all'industria che possano esercitare i rispettivi consoli, vice-consoli e agenti consolari.

Art. 7. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari potranno collocare nella parte esterna della casa del consolato lo stemma della loro nazione, colla seguente iscrizione: consolato generale, consolato, vice-consolato, o agenzia consolare di . . . . . . , e inalberare la rispettiva bandiera nei giorni festivi secondo gli usi di ciascun paese. Potranno ugualmente spiegare la bandiera nei battelli sui quali s'imbarcheranno per disimpegnare funzioni consolari a bordo dei bastimenti ancorati nel porto. Questi segni esteriori dovranno servire soltanto per indicare l'abitazione o la presenza del funzionario consolare e non potranno in alcun caso costituire il diritto d'asilo.

Art. 8. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari o coloro che ne facessero le veci potranno rivolgersi alle autorità del loro distretto, e, in casi di necessità, ed in difetto di agente diplomatico della loro nazione, ricorrere al Governo del paese nel quale esercitano le loro funzioni, per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra le due parti contraenti, o contro gli abusi dei quali avessero a dolersi i loro connazionali.

Art. 9. I detti agenti avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti, o a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni ed altri atti che vorranno ivi fare i capitani, gli uomini dell'equipaggio, o i passeggieri, negozianti o sudditi di loro nazione, compresi i testamenti o disposizioni di ultima volontà, divisioni all'amichevole, quando gli eredi sieno tutti maggiori e presenti, compromessi, deliberazioni e decisioni arbitrali, e qualsivoglia altro atto proprio della giurisdizione volontaria.

Cionondimeno, quando questi atti si riferiscano a beni immobili situati nel paese, un notaro o tabellione pubblico competente del luogo sarà chiamato ad assistere alla celebrazione degli atti medesimi, ed a sottoscriverli con i detti agenti, sotto pena di nullità.

Art. 10. I detti funzionari avranno inoltre diritto di rogare nelle loro cancellerie atti convenzionali di qualsiasi natura fra i loro connazionali, e fra questi ed altre persone del paese in cui risiedono: come pure qualsivoglia altro atto di natura identica, ed interesse esclusivo dei nazionali di quest'ultimo paese, purchè si riferiscano a beni situati, o ad affari che debbono trattarsi nel territorio della nazione alla quale appartiene l'agente consolare davanti il quale venga esso celebrato.

Le copie di questi documenti, debitamente legalizzate dai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, munite del rispettivo bollo ufficiale, faranno fede davanti a qualunque tribunale, giudice od autorità d'Italia o del Brasile, come se fossero gli originali, ed avranno reciprocamente la stessa forza e valore come se fossero state fatte davanti ai notai od altri ufficiali pubblici competenti, purchè sieno distese nella forma richiesta dalle leggi dello Stato cui il console appartiene e sieno state in precedenza sottoposte al bollo, registro ed insinuazione, ed a tutte le altre formalità che regolano la materia nel paese in cui gli atti devono ricevere la loro esecuzione.

Art. 11. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari rispettivi potranno servire da interpreti in giudizio, tradurre e legalizzare ogni sorta di documenti emanati dalle autorità e funzionari del loro paese, e queste traduzioni avranno la stessa forza e valore nel luogo di loro residenza come se fossero state fatte dagli interpreti giurati o traduttori pubblici del territorio.

Art. 12. Sarà di esclusiva competenza dei consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, il mantenimento dell'ordine interno a bordo delle navi di loro nazione, e ad essi apparterrà il conoscere delle controversie che possano sorgere fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, od altri individui matricolati, sotto qualsiasi titolo, al ruolo dell'equipaggio, compresovi tutto quanto si

riferisce ai salari ed all'esecuzione degli accordi reciprocamente convenuti.

Le autorità locali potranno intervenire soltanto nel caso in cui i disordini che ne potessero risultare fossero di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o quando una persona del paese, od estranea all'equipaggio vi si trovi implicata.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a prestar man forte agli agenti consolari, quando ne vengono richieste per far arrestare o condurre in carcere gli individui dell'equipaggio contro i quali stimassero i detti agenti conveniente il procedere in tal guisa, per qualsivoglia motivo.

Art. 13. Per fare arrestare e r'nviare a bordo, od al loro paese, i marinari o qualsivoglia altra persona dell'equipaggio che avesse disertato dalle navi mercantili, dovranno i consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari dirigersi per iscritto alle autorità locali competenti, e provare, mediante esibizione del registro della nave o del ruolo dell'equipaggio, o mediante copia autentica di tali documenti, che le persone reclamate facevano realmente parte dell'equipaggio.

Se la diserzione è avvenuta a bordo di una nave da guerra, dovrà essere provata mediante una formale dichiarazione del comandante di detta nave, o, nell'assenza di esso, del console rispettivo.

Nelle località nelle quali non esistono agenti consolari, queste diligenze saranno richieste dai comandanti delle navi, e, in mancanza di questi, dall'agente consolare del distretto il più prossimo, osservando le stesse formalità.

Sulla presentazione della domanda per tal modo giustificata, non potrà negarsi la consegna di tali individui, e l'autorità locale presterà ogni assistenza ed aiuto per la ricerca, arresto e detenzione di detti disertori, i quali saranno ritenuti nelle carceri del paese, a richiesta ed a spesa dei sopraddetti agenti, finchè questi non trovino l'occasione di farli partire.

Questa detenzione non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni all'agente consolare, il detenuto sarà posto in libertà, nè potrà più, per lo stesso motivo, essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, la consegna di lui potrà essere differita dalle autorità locali, finchè il tribunale competente abbia proferita la sentenza, e questa abbia avuto piena esecuzione.

Saranno eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i marinai od altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese ove ebbe luogo la diserzione.

Art. 14. Semprechè non esistano stipulazioni in contrario fra gli armatori, caricatori ed assicuratori dei bastimenti dell'uno dei due paesi, che si dirigano verso i porti dell'altro, volontariamente, o per forza maggiore, le avarie saranno regolate dai rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, salvo che vi fossero interessati sudditi del paese in cui risiedono i detti funzionari, o di una terza potenza; nel qual caso, e in difetto di compromesso o di accordo fra tutti gli interessati, dovranno essere regolate dalla competente autorità.

Art. 15. Nel caso di investimento o naufragio di una nave appartenente al Governo o ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti, nelle acque territoriali dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente dare avviso dell'accaduto al funzionario consolare il più prossimo al luogo del sinistro, e tutte le operazioni relative al salvataggio della nave, del carico e degli oggetti in essa esistenti saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari.

L'intervento delle autorità locali avrà per iscopo unicamente di facilitare agli agenti consolari i necessari aiuti, di mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio, e di assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e per l'uscita delle merci salvate, e per la precezione dei diritti rispettivi.

Nell'assenza, e fino all'arrivo dell'agente consolare, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui, e per la conservazione degli oggetti salvati.

L'intervento delle autorità locali, in tutti questi casi, non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero in pari casi soggetti i bastimenti nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi, i provvedimenti mentovati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le mercanzie e gli oggetti salvati non andranno soggetti ad alcun dazio di dogana, a meno che non vengano introdotti nel consumo interno, salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio, e dalla conservazione degli oggetti salvati.

Se la nave investita o naufragata, ed i generi e le merci salvate, come pure le carte rinvenute a bordo, fossero reclamati dai proprietari rispettivi, o dai loro rappresentanti, saranno a questi consegnati, ed apparterranno ad essi le operazioni relative al salvataggio, a meno che non preferiscano affidarle all'agente consolare.

Quando gl'interessati sul carico della nave fossero sudditi del paese nel quale il sinistro ebbe luogo, i generi e le merci che ad essi appartengono, o il prodotto dei medesimi quando sieno stati venduti, non resteranno in mano dei funzionari consolari, ma saranno invece depositati per essere rimessi a chi di ragione.

Art. 16. In caso di morte di un suddito di una delle due Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, l'autorità locale competente dovrà, senz'indugio, darne partecipazione al console generale, console, vice-console e agente consolare rispettivo nella di cui circoscrizione sarà avvenuta la morte, e questi, dal canto proprio, ne daranno ugualmente partecipazione all'autorità locale, se prima di essa ne ebbero notizia.

Art. 17. Appartiene ai funzionari consolari del paese del defunto di praticare tutti gli atti necessari per il ricupero, custodia, conservazione, amministrazione e liquidazione della successione, come pure per la consegna agli eredi e ai loro mandatari debitamente autorizzati, in ciascuno dei seguenti casi:

1° Quando gli eredi sono sconosciuti;

2° Quando sono minori, assenti od incapaci, e della nazionalità del defunto;

3° Quando l'esecutore, nominato per testamento, sia assente, o non accetti l'incarico.

Art. 18. L'inventario, l'amministrazione e la liquidazione della successione spettano al magistrato territoriale:

1° Quando avvi esecutore nominato nel testamento, il quale si trovi presente ed accetti l'incarico;

2° Quando avvi coniuge superstite cui spetti, a termini della legge brasiliana, di continuar nel possesso della eredità, come capo di famiglia *(cabeça de casal)*;

Reciprocamente, la successione di un brasiliano morto in Italia sarà amministrata e liquidata secondo le regole stabilite dal presente paragrafo, in quanto non sieno contrarie alla legge italiana;

3° Quando avvi erede maggiore e presente, il quale, in conformità delle leggi dei due Stati, debba essere inventariante;

4° Quando, insieme ad eredi della nazionalità del defunto, concorrono eredi minori, assenti od incapaci, di diversa nazionalità.

§ *unico*. — Se, tuttavia, in qualunque di queste ipotesi, concorresse un erede minore, assente od incapace, della nazionalità del defunto, il console generale, console, vice-console o agente consolare richiederà alla competente autorità locale di essere nominato ad esercitare le funzioni di tutore o di curatore, la qual nomina gli sarà accordata. Effettuata la divisione, il funzionario consolare

procederà al ricupero della quota ereditaria di spettanza dei suoi rappresentati, e continuerà nella amministrazione dei beni e delle persone dei minori ed incapaci.

Rimane isteso che, compiuta la divisione, e fatta la consegna dei beni al console generale, console, vice-console o agente consolare, o ai loro procuratori, cesserà l'ingerenza della autorità locale, salvo per gli effetti di che tratta la seconda parte, n. 2, dell'art. 24.

Il padre, o il tutore nominato nel testamento, eserciterà le funzioni della tutela sopra i rispettivi eredi minori, nel qual caso il console generale, console, vice-console o agente consolare rimane investito delle attribuzioni di curatore di detti minori. Se il padre, o il tutore designato, venisse a morire o fosse rimosso, si osserveranno le disposizioni della prima parte di questo paragrafo.

Art. 19. Ai minori, figli di sudditi italiani, nati nel Brasile, sarà applicato lo stato civile del padre, fino alla maggior età, a termini della legge delli 10 settembre 1860, e per gli effetti di quanto è stipulato nella presente convenzione. Reciprocamente i funzionari consolari del Brasile in Italia raccoglieranno ed amministreranno le successioni dei loro connazionali defunti allorchè si verificasse la ipotesi del n. 2 dell'art. 17, o rappresenteranno i minori, figli dello stesso defunto, nel modo stabilito al § *unico* dell'art. 18.

Art. 20. I legatari universali sono equiparati agli eredi.

Art. 21. Quando tutti gli eredi sono maggiori, potranno, per comune accordo, procedere all'inventario, alla amministrazione ed alla liquidazione della successione rispettiva, avanti al giudice territoriale od al funzionario consolare.

Art. 22. Il funzionario consolare, nei casi in cui, in virtù dell'articolo 17, gli compete esclusivamente il ricupero, l'inventario, la custodia, l'amministrazione e la liquidazione della successione, dovrà osservare le disposizioni che appresso:

1° Se l'inventario di tutti i beni riesce possibile in un sol giorno, procederà a questa operazione subito dopo la morte, e prenderà i detti beni sotto la propria custodia ed amministrazione;

2° Se l'inventario non può compiersi entro questo termine, apporrà immediatamente i sigilli sui mobili e sulle carte del defunto, e farà poscia l'elenco di tutti i beni, ai quali darà la destinazione dichiarata in questa convenzione;

3° Gli atti descritti nei due numeri antecedenti saranno praticati in presenza dell'autorità locale, se questa, già informata dal funzionario consolare, crederà dovervi assistere, e di due testimoni idonei;

4° Se, dopo la morte, ed osservate le disposizioni dell'articolo 16, l'autorità locale, recatasi alla residenza del defunto, non vi incontrasse il funzionario consolare, apporrà i propri sigilli.

Se, all'arrivo del funzionario consolare, si trovasse presente l'autorità locale, saranno tolti i sigilli, e il detto funzionario procederà, in presenza della detta autorità, all'inventario dei beni se essa vorrà assistervi.

Quando la menzionata autorità non fosse presente, il funzionario consolare si dirigerà ad essa per iscritto, invitandola a comparire entro un termine giammai minore di tre giorni, nè maggiore di otto, perchè si faccia luogo alla rimozione dei sigilli, e agli altri atti enumerati. Nel caso di non comparsa dell'autorità locale, il funzionario consolare procederà da per se solo;

5° Se, durante le operazioni sopracitate, si ritrovasse un testamento fra le carte dal defunto, o se esistesse un testamento in alcun' altra parte, l'apertura del medesimo verrà eseguita secondo le formalità legali, per mano del magistrato territoriale, il quale ne rimetterà copia autentica, entro il termine di quattro giorni, al funzionario consolare;

6° Il funzionario consolare rimetterà copia autentica, entro il termine di giorni quattro, all'autorità locale dei verbali tanto di opposizione che di remozione dei sigilli, come pure dell'inventario dei beni;

7° Il funzionario consolare darà annunzio, nei giornali del luogo, della morte della persona della cui eredità si tratta, entro quindici giorni da quello in cui ne avrà egli stesso ricevuta la notizia.

Art. 23. Le questioni intorno alla validità dei testamenti saranno sottoposte all'autorità giudiziaria competente nei rispettivi paesi.

Art. 24. Il funzionario consolare, dopo aver praticato gli atti che sono descritti nell'articolo 22, dovrà osservare, sì nella amministrazione che nella liquidazione dell'eredità, le seguenti norme:

1° Pagherà, innanzi tutto, le spese del funerale, le quali saranno fatte in conformità della condizione e fortuna del defunto;

2° Venderà, immediatamente, a pubblico incanto, a forma delle leggi e degli usi vigenti, le cose che possono deteriorarsi o la cui conservazione sia difficile e dispendiosa. Per la vendita degli immobili, il funzionario consolare domanderà l'autorizzazione del magistrato territoriale;

3° Riscuoterà, sia in via amichevole, sia giudizialmente, i crediti, le pigioni, i dividendi di azioni, interessi di iscrizioni del Debito Pubblico e titoli e qualsivoglia altra rendita o somma dovuta alla successione, rilasciandone quietanza ai debitori;

4° Pagherà, con le somme spettanti alla successione, o col prodotto della vendita dei beni tanto mobili che immobili, gli oneri e passività della successione, e darà esecuzione ai legati dei quali si trovi gravata, in conformità delle disposizioni testamentarie;

5° Se il funzionario consolare, allegando l'insufficienza del valore della successione, si ricusasse al pagamento di tutti o di una parte dei crediti, debitamente comprovati, i creditori avranno il diritto di domandare all'autorità competente, ove lo stimino conveniente pei loro interessi, la facoltà di costituirsi in istato di unione.

Ottenuta questa dichiarazione, nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, il funzionario consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria, o ai sindaci del fallimento, giusta la competenza, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione testamentaria o *ab intestato*, restando il detto funzionario incaricato di rappresentare gli eredi, assenti, minori od incapaci.

Art. 25. La sopravvenienza di eredi di nazionalità diversa da quella del defunto non farà cessare il ricupero e l'amministrazione della successione nei casi contemplati dall'articolo 17, se non quando gli eredi si presentassero con una sentenza passata in giudicato, comprovante la loro capacità in seguito ad un'azione e procedura nella quale sia stato debitamente sentito il funzionario consolare rispettivo.

Art. 26. Se la morte avviene in una località nella quale non esiste un funzionario consolare, l'autorità locale ne darà immediato avviso al Governo, inserendo nella detta partecipazione tutti gli schiarimenti che potrà aver ottenuto intorno all'avvenimento, e alle sue circostanze, e procederà all'apposizione dei sigilli, all'inventario dei beni, ed agli atti susseguenti dell'amministrazione della successione. Negli stessi termini, e senza indugio, sarà trasmessa la detta partecipazione al funzionario consolare competente, il quale potrà recarsi sul luogo, o nominare, sotto la propria responsabililà, un agente per rappresentarlo, ed egli, o il suo rappresentante, riceverà la successione, continuandone la liquidazione, se già non fosse terminata.

Art. 27. Se il defunto avesse appartenuto a qualche Società commerciale, si procederà nella forma prescritta dalle leggi commerciali dei rispettivi paesi.

§ 1° Se, all'epoca della morte, i beni, o parte dei beni, di una successione, la cui amministrazione e liquidazione è regolata dalla presente convenzione, si trovassero « *embargados* » oppignorati o

sequestrati, il funzionario consolare non potrà prender possesso dei detti beni prima che sia tolto l'*embargo*, il pignoramento o il sequestro.

§ 2. Se, durante la liquidazione, sopravvenisse *embargo*, pignoramento o sequestro sui beni della successione, il funzionario consolare sarà depositario di detti beni oppignorati « *embargados* », o sequestrati.

Il funzionario consolare conserva sempre il diritto di essere udito, e di vegliare all'osservanza delle formalità volute dalla legge, e potrà in tutti i casi domandare quello che stimasse vantaggioso nell'interesse della successione; e tanto nel giudizio commerciale, come in quello di pignoramento, ove abbia luogo l'esecuzione, riceverà le quote liquide o le residuali di spettanza della successione.

Art. 28. Liquidata la successione, il funzionario consolare estrarrà dai documenti un prospetto della massa da dividere, e lo rimetterà all'autorità locale competente, accompagnandolo d'una relazione sommaria dell'amministrazione e della liquidazione.

§ 1° Questi due documenti potranno, se l'autorità locale lo richieda, essere collazionati cogli originali, i quali, a tal fine, saranno ostensibili nell'archivio consolare.

§ 2° L'autorità locale ordinerà che il prospetto e la relazione si uniscano alle copie autentiche dei verbali di opposizione e di remozione dei sigilli, e dell'inventario dei beni, e farà la divisione, formando le quote e determinando i conguagli, se ciò occorre.

§ 3° In nessun caso i consoli saranno giudici delle contestazioni relative ai diritti degli eredi, ed alle collazioni alla eredità, alla legittima o terza disponibile. Queste contestazioni saranno sottoposte ai tribunali competenti.

§ 4° L'autorità locale, dopo aver pronunziata la sentenza di divisione, rimetterà al funzionario consolare una copia della medesima e del calcolo relativo.

Art. 29. Se alcun suddito di una delle Alte Parti contraenti venisse a morire nel territorio dell'altra, la successione di lui in quanto risguarda l'ordine di succedere e la divisione sarà regolata dalla legge del paese cui il defunto apparteneva, qualunque sia la natura dei beni, osservandosi, tuttavia, le disposizioni speciali della legge locale che regolano gli immobili.

Quando, però, avvenisse che un suddito di una delle Alte Parti contraenti concorra nel proprio paese con eredi stranieri, egli avrà il diritto di preferire che la sua quota ereditaria venga regolata a termini delle leggi della sua patria.

Art. 30. Il funzionario consolare non potrà rimettere o consegnare la successione ai legittimi eredi, o ai loro procuratori, se non dopo aver pagato tutte le passività che il defunto possa aver contratto nello Stato in cui ebbe luogo la morte, o dopo decorso un anno dalla data della morte senza che siasi presentato reclamo alcuno contro la successione.

Art. 31. Prima di procedere a qualsivoglia distribuzione del prodotto della successione, dovranno pagarsi i diritti fiscali del paese nel quale la successione venne aperta.

Questi diritti saranno gli stessi che pagano, o verrebbero a pagare, i sudditi del paese, in casi analoghi.

Il funzionario consolare dovrà previamente dichiarare alle autorità fiscali i nomi degli eredi, e il loro grado di parentela, e, pagati i diritti, le autorità suddette faranno la voltura del dominio e del possesso della eredità al nome dell'erede, a termini della detta dichiarazione.

Art. 32. Le spese che il funzionario consolare sarà obbligato di fare nell'interesse della successione o di parte di essa, che non si trovi sotto la sua custodia ed amministrazione, a termini della presente convenzione, saranno abbuonate dall'autorità locale competente, e pagate come spese di tutela o di curatela sullo importare della successione medesima.

Art. 33. Se la successione di un suddito d'una delle due Alte Parti contraenti, morto nel territorio dell'altra, divenisse vacante, cioè se non vi fosse coniuge superstite o erede in grado di successione, essa sarà devoluta al fisco dello Stato nel quale la morte sarà avvenuta.

Tre annunzi saranno successivamente pubblicati per cura del giudice territoriale, di tre in tre mesi, nei giornali del luogo ov'è stata aperta la successione, ed in quelli della capitale dello Stato; questi annunzi dovranno contenere il nome e casato del defunto, il luogo e data della sua nascita, ove sieno conosciuti, la professione da esso esercitata, la data ed il luogo della sua morte. Uguali annunzi saranno pubblicati, per cura dello stesso magistrato, nei giornali del luogo nel quale nacque la persona della cui eredità si tratta ed in quelli della città la più prossima.

Se, decorsi due anni, a contare dal giorno della morte, non si sarà presentato coniuge superstite o erede, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore, il giudice territoriale, mediante sentenza che dovrà essere notificata al funzionario consolare, ordinerà la consegna della successione allo Stato. L'amministrazione del fisco prenderà allora possesso della detta successione restando obbligata a render conto agli eredi che si presentassero entro il termine nel quale il diritto di petizione dell'eredità può divenire efficace in favore dei sudditi nazionali in identiche circostanze.

Art. 34. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari potranno delegare tutte o parte delle attribuzioni che loro competono a termini della presente convenzione, e gli agenti o delegati nominati dai consoli sotto la propria responsabilità per rappresentarli procederanno entro i limiti delle facoltà che loro saranno state conferite; ma non godranno di alcuno dei privilegi concessi nell'art. 4.

Art. 35. Le autorità locali si limiteranno a prestare ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria di cui essi le richiedessero per il completo adempimento delle stipulazioni della presente convenzione, e sarà nullo tutto quanto in contraddizione di questa fosse operato.

Art. 36. I consoli generali, consoli e loro cancellieri, i vice-consoli, come pure gli agenti consolari, godranno nei due paesi, sotto la condizione di reciprocità, di ogni e qualunque altra attribuzione, prerogativa ed immunità, che sia già stata concessa, o sarà in futuro accordata agli agenti della stessa categoria della nazione la più favorita.

Art. 37. La presente convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti, e le ratificazioni ne saranno scambiate in Rio di Janeiro, nel più breve tempo possibile.

Essa avrà vigore per cinque anni a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni; tuttavia, se dodici mesi avanti lo spirare del termine di cinque anni, nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificata all'altra la propria intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarrà in vigore fino a quando una delle due parti contraenti faccia la notificazione suindicata; di modo che essa spirerà solamente nello spazio di un anno a contare dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciata.

In fede di che, i due Plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione in duplicato, apponendovi il suggello dei loro stemmi.

Fatto in Rio di Janeiro il giorno sei del mese di agosto dell'anno del Signore mille ottocento settantasei.

A. Cavalchini.

Baraò di Cotegipe.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta convenzione consolare, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che, noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti

lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

Dato in Roma, addì quindici del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento settantasette, vigesimo nono del nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
*Il Mini-tro Segretario di Stato per gli Affari Esteri*
MELEGARI.

## NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dell' Amministrazione finanziaria*:

Per decreti Ministeriali del 10, 12, e 15 agosto 1877:

Della Torre Marco, vicesegretario di 2ª classe nell'Intendenza di Caltanissetta, traslocato a Girgenti;

Lovato Eucherio, id. id. di Girgenti, id. a Caltanissetta;

Satariano Melchiorre, id. id. di Trapani, id. a Potenza;

Lupinacci Alessandro, id. id. di Reggio Calabria, id. a Pesaro;

Izzo Raffaele, id. id. di Campobasso, già trasferito a Cosenza, traslocato invece a Caserta;

Puzone Luigi, ufficiale d'archivio di 3ª classe id. di Messina, traslocato a Salerno.

Per RR. decreti del 24 agosto 1877:

Galimberti Alessandro, vicesegretario di 2ª classe negli uffizi della Corte dei conti, in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Crispo Salvatore, id. id., collocato in aspettativa per motivi di salute;

Sanseverino Antonio, già aiuto agente delle imposte dirette, nominato ufficiale d'archivio di 3ª classe nell'Intendenza di Trapani.

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di luglio* 1877.

| | Numero degli uffizi autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale | QUANTITÀ DELLE OPERAZIONI | | | MOVIMENTO DEI LIBRETTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numero dei depositi | Numero dei rimborsi | Numero complessivo | Numero dei libretti emessi | Numero dei libretti estinti | Numero dei libretti rimasti in corso |
| Mese di luglio 1877 | » | 19254 | 5296 | 24550 | 4017 | 329 | 3688 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 1069 | 107649 | 26833 | 134482 | 42775 | 3414 | 39361 |
| Anno 1876 | 1989 | 123246 | 18490 | 141736 | 61350 | 3996 | 57354 |
| SOMME TOTALI | 3058 | 250149 | 50619 | 300768 | 108142 | 7739 | 100403 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Importo dei depositi | Interessi capitalizzati | Somma complessiva dei depositi e degli interessi | Importo dei rimborsi | Residuo del credito dei depositanti |
| Mese di luglio 1877 | 917,962 06 | » | 917,962 06 | 459,426 27 | 458,535 79 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 4,573,610 » | » | 4,573,610 » | 2,151,954 71 | 2,421,655 29 |
| Anno 1876 | 3,709,357 04 | 30,499 53 | 3,739,856 57 | 1,296,453 64 | 2,443,402 93 |
| SOMME TOTALI | 9,200,929 10 | 30,499 53 | 9,231,428 63 | 3,907,834 62 | 5,323,594 01 |

Firenze, addì 29 agosto 1877.

*Il Capo della Divisione*
L. SAPORITI.

Visto — *Il Direttore Generale*
G. BARBAVARA.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

**Avviso.**

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia che con effetto dal 1° settembre prossimo il governo francese ha soppresso la tassa di transito fin qui applicabile al percorso delle linee metropolitane per le corrispondenze dell'Algeria e Tunisia.

Conseguentemente dalla stessa data è ridotta di lire 2 la tassa totale dei telegrammi scambiati fra l'Italia, l'Algeria e la Tunisia per via Francia che resta di lire 7.

Si fa noto inoltre che dalla data predetta la tassa per parola a partire da Londra o da Brest pei telegrammi diretti a Nuova Orleans (Luigiana) è ridotta a lire 4 30, ferma stando la tassa di lire 4 60, attualmente applicabile alle altre località della Luigiana.

Firenze, 29 agosto 1877.

---

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 613916 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 10, al nome di Viviani Liborio fu *Costantino*, domiciliato in Cortona (Arezzo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Viviani Liborio fu *Giovacchino*, domiciliato a Cortona (Arezzo), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 18 agosto 1877.

*Per il Direttore Generale*
FERRERO.

---

## PROGRAMMA DI CONCORSO

*a n.* 12 *sussidi* (6 *dei quali di lire* 70 *e* 6 *di lire* 60 *mensuali*) *per gli alunni di filosofia e lettere nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze*

**Concorso pei posti di perfezionamento.**

Possono concorrere tutti coloro che hanno conseguito la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami finali e di laurea, come pure la tesi di laurea. Possono concorrere del pari coloro che hanno la patente per l'insegnamento liceale o altri titoli da sottoporre al giudizio del Consiglio accademico.

**Concorso pei corsi normali.**

Possono concorrere al I anno di corso tutti coloro che abbiano riportato la licenza liceale e che sostengano un esame sulle letterature italiana, latina e greca, sulla storia e sulla filosofia. Tutte le prove saranno scritte e orali.

Pel II, III e IV anno del corso debbono i candidati sostenere un esame sulle materie del respettivo anno, sottoponendosi a tutte le prove scritte e orali. Possono però far valere gli esami già dati nelle respettive Università completandoli colle prove scritte.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando sieno superati gli esami di passaggio.

La decisione intorno ai sussidi di perfezionamento avrà luogo il 3 novembre.

Il concorso per esame agli studi normali incomincerà il dì 5 novembre nell'Istituto superiore di Firenze (via Ricasoli, num. 50). Esso potrà farsi ancora, come negli anni decorsi, presso le primarie Università del Regno, alle quali saranno in tempo debito inviati i temi, ed avrà principio nel medesimo giorno 5 novembre.

Le domande debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, e saranno ricevute fino al 26 ottobre prossimo.

Firenze, li 5 agosto 1877.

Visto — *Il Presidente* P. VILLARI. *Il Segretario* T. FIASCHI.

---

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

L'*Indépendance Belge* ha per telegrafo da Vienna 27 agosto, che fino ad ora nulla fu deciso relativamente ad un convegno fra il principe di Bismarck ed il conte Andrassy, che però la situazione e le tradizioni diplomatiche rendono assai probabile questo convegno.

---

I giornali francesi recano da Plymouth in data 28 agosto, che il cancelliere dello Scacchiere, sir Stafford Northcote, ha pronunciato la sera innanzi un discorso in cui ha detto che l'Inghilterra segue una politica pacifica, ma che se i suoi interessi lo esigessero, la sua potenza sarebbe all'altezza di ciò che le circostanze potessero reclamare.

" L'Inghilterra, conchiuse sir Northcote, manterrà la sua neutralità fino al momento in cui potrà intervenire colla speranza di por termine ad una guerra disastrosa, miserabile, crudele, barbara. Usando della sua influenza per por termine alla guerra, l'Inghilterra non deve dar argomento a dubitare dei motivi che la fanno agire e a sospettare della sua sincerità. Il dovere dell'Inghilterra, che è quello di difendere i suoi interessi, non deve essere interpretato in un senso stretto, egoistico. Noi desideriamo per l'umanità, per l'Europa, per il mondo tutto, di prestare il nostro concorso per porre un termine, se è possibile, a questa malaugurata controversia. "

---

Una Società costituitasi in Inghilterra sotto la presidenza di lord Stratheden, per la protezione degli interessi inglesi in Oriente, ha deciso di inviare ai ministri una Deputazione per domandare che l'Inghilterra intervenga più efficacemente nella guerra che si combatte. La Deputazione è incaricata di esprimere la riconoscenza della Società per l'Ungheria la quale ha manifestato le sue simpatie per i turchi.

---

L'Agenzia Reuter ha da Costantinopoli 28 agosto che la Porta ha incaricato nuovamente Musurus pascià di richiamare l'attenzione dell'Inghilterra sugli armamenti greci e di dichiarare che in caso di una insurrezione la Turchia manderebbe delle truppe in Atene per estirpare il male dalle radici. In seguito ad analoghe osservazioni dell'Inghilterra il governo ellenico avrebbe diretto alla Porta una nota assicurandola dei suoi sentimenti pacifici e promettendo, quando occorresse, di cooperare colle truppe turche per reprimere il brigantaggio.

---

Scrivesi da Bucarest in data 27 agosto alla *Politische Correspondenz* di Vienna quanto appresso:

" Posso darvi come positiva la notizia che, in seguito ad una convenzione speciale col quartiere generale russo, l'esercito rumeno prenderà parte alla campagna nella Bulgaria sotto gli ordini del principe Carlo. In base a questa convenzione i rumeni costruirono un ponte presso Corabia, ne fortificarono in modo solido la testa sulla sponda turca e la fecero occupare da una divisione rumena che si è staccata da Nicopoli. Di già nella notte dal 24 al 25 agosto una brigata d'infanteria con artiglieria e cavalleria ha passato il nuovo ponte, mentre tre reggimenti di cavalleria passavano contemporaneamente il Danubio presso Turnu-Magurelli. Da quel giorno una sola divisione rumena ha passato il ponte presso Corabia. Un corpo turco forte di 6000 uomini è uscito da Viddino per impedire il passaggio dei rumeni, ma questo corpo è giunto troppo tardi e dovette ritornarsene senza poter raggiungere il suo scopo. Al primo passaggio delle truppe rumene assistevano il principe Carlo ed il ministro presidente sig. Bratianu. Attendesi un proclama del principe alla nazione ed all'armata rumena. „

---

Il *Moniteur Universel* combatte un'altra volta la tesi secondo cui, ove le elezioni riuscissero in maggioranza repubblicane, il maresciallo Mac-Mahon dovrebbe " o sottomettersi o dimettersi. „

Il foglio parigino onde confutare questa tesi si appoggia sui seguenti richiami e paralelli storici e costituzionali.

La legge del 17 febbraio 1871 nominò il signor Thiers capo del potere esecutivo. Quella legge era così concepita: " L'Assemblea nazionale, depositaria dell'autorità sovrana, considerando di provvedere immediatamente alla necessità del governo ed allo sviluppo dei negoziati, finchè sia statuito sul regime della Francia, nomina il signor Thiers capo del potere esecutivo della repubblica francese. Egli eserciterà le sue funzioni sotto il controllo dell'Assemblea nazionale, col concorso dei ministri che egli avrà scelti e che saranno da lui presieduti. „ La legge pertanto istituiva un presidente del Consiglio, un delegato dell'Assemblea sovrana, intieramente responsabile e revocabile ad ogni momento.

La legge del 31 agosto 1871, più conosciuta sotto il nome di Costituzione Rivet, determinava che il signor Thiers doveva " col titolo di presidente della repubblica continuare ad esercitare sotto l'autorià dell'Assemblea nazionale, finchè essa non avesse terminati i suoi lavori, le sue funzioni che gli erano state delegate dal decreto 17 febbraio 1871. „

Con questa legge la durata dei poteri del sig. Thiers era limitata alla durata dell'Assemblea, ma egli continuava ad essere il di lei delegato, continuava ad essere posto sotto la di lei autorità e le sue funzioni erano le medesime determinate dalla legge 17 febbraio 1871. E il signor Thiers sapeva così bene che l'autorità sua era vincolata a quella dell'Assemblea, che egli reclamò un Senato, un ordinamento dei poteri pubblici e che si lagnò a più riprese delle troppo poche facoltà sue e perchè gli mancasse fino il diritto di *veto*.

La legge del 13 marzo 1873 ebbe principalmente lo scopo di regolare le comunicazioni del presidente della repubblica coll'Assemblea nazionale. Ed aggiungeva: " Il presidente promulga le leggi urgenti tre giorni dopo che furono adottate e le non urgenti dentro i tre mesi dalla loro adozione. Egli può nei termini stabiliti e con messaggi motivati chiedere una nuova deliberazione per le prime ed il differimento a due mesi della seconda lettura per le altre. Il presidente ha il diritto di essere udito sulle interpellanze relative alla politica estera. Sulla politica interna egli non può esserlo che dietro il parere motivato del Consiglio dei ministri trasmesso all'Assemblea. „ I poteri del signor Thiers venivano accresciuti, ma una nuova legge poteva diminuirli, perchè l'Assemblea continuava ad essere sovrana e non aveva esaurito il suo potere costituente.

È impossibile pretendere, scrive il *Moniteur*, che la posizione del maresciallo presidente sia identica a quella che l'Assemblea nazionale aveva creata al signor Thiers.

La legge del 20 novembre 1873 dispone nel suo primo articolo " che il potere esecutivo è affidato per sette anni al maresciallo Mac-Mahon. „

Questa legge, secondo il foglio parigino, ha innegabilmente un carattere costituzionale perchè nella seduta del 19 novembre 1873 l'Assemblea avendo respinto un emendamento del signor Waddington così concepito: " La disposizione dell'articolo sopraddetto avrà posto fra le leggi organiche e non avrà carattere costituzionale se non dopo il voto di tali leggi, „ il signor de Ventavon rammentò tale voto nella seduta del 21 gennaio 1875 ed aggiunse: " Non può adunque rimanere alcun dubbio su questo punto che la legge del 20 novembre è una legge costituzionale e quindi irrevocabile. „ E finalmente il presidente della repubblica nel suo messaggio del 9 luglio 1874 diceva: " I poteri dei quali mi avete investito hanno una durata fissa. La vostra fiducia li ha resi irrevocabili e, anticipando il voto delle leggi costituzionali, voi, investendomene, avete voluto vincolare la vostra sovranità. „

Inoltre il maresciallo presidente è armato della facoltà di scioglimento; egli può fare annullare dal Senato le deliberazioni della Camera dei deputati, e non è responsabile.

Più ancora. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1875, relativo alla revisione della Costituzione, dice: " Tuttavia, finchè durino i poteri conferiti al maresciallo Mac-Mahon dalla legge 20 novembre 1873, la revisione delle leggi costituzionali non potrà operarsi che sopra proposta del presidente della repubblica. „

Quindi non solo il maresciallo ha tutti i poteri del signor Thiers, ma ha anche quello esclusivo di poter chiedere la revisione della Costituzione.

Il signor Thiers, conchiude il *Moniteur*, era responsabile; il maresciallo non lo è. Il signor Thiers non poteva appellarsi dalle deliberazioni di un'Assemblea unica; il maresciallo può o governare colle due Camere, o sciogliere la rappresentanza nazionale d'accordo col Senato; il signor Thiers poteva essere rovesciato, e lo fu, da un voto della Camera; il maresciallo è presidente della repubblica fino al 1880 qualunque cosa sia per accadere.

---

L'*Osservatore triestino* ha dalle Indie:

La notizia di maggiore importanza che abbiamo ricevuto coll'ultimo vapore è quella dell'occupazione del forte di Quetta da parte degli inglesi. In seguito a questa occupazione ebbe luogo un attentato da parte dei Kulì della tribù

dei Pathan, impiegati alla costruzione della strada ferrata, contro 2 ufficiali inglesi, che ispezionavano i lavori e che furono assaliti improvvisamente da tergo da questi malfattori. L'uno, il tenente Hewson, rimase estinto sul luogo; l'altro, il tenente Kunhards, fu colpito due volte, ma ebbe la forza di voltarsi, di atterrare uno degli assalitori e di chiamare aiuto. Il capitano Scott, che trovavasi a poca distanza, accorse con un fucile ed uccise colla baionetta tre degli aggressori, un altro fu mortalmente colpito. Accorsero diversi soldati e dopo una lotta accanita, nella quale un soldato fu ucciso e diversi feriti, furono arrestati i capi degli assalitori. Pretendesi che la causa di questo attentato fosse una vendetta non politica, perchè il capo d'un villaggio vicino aveva ricevuto un leggiero castigo da parte degli inglesi. Altri però, ricordando che l'emir di Cabul negli ultimi tempi manteneva una corrispondenza segreta col Khan di Chelat, credono che quell'attentato potesse avere pure un qualche movente politico.

Il comandante della spedizione inglese, il maggiore Sandemann, erasi recato al campo del Khan a Zehri, ove venne ricevuto con molta cordialità dai capi di Jalawan giunti là per ossequiarlo. Nei più recenti giornali delle Indie non troviamo ancora nessuna menzione sulla cospirazione di Candatar, telegrafata poco fa ai fogli inglesi di Londra; anzi le ultime notizie da Cabul, che troviamo nei detti fogli, parlano di relazioni piuttosto amichevoli fra l'emir di Cabul ed il governatore generale russo di Tasckend. Eppure nel telegramma succitato dicevasi che quella cospirazione fosse istigata da agenti russi; mentre invece rileviamo da una corrispondenza da Cabul, che l'emir aveva ricevuto dei dispacci lusinghieri dal governatore generale russo e che ne fosse molto soddisfatto. Ciò non ostante sembra che l'emir non si fosse ancora deciso per l'alleanza russa, come si pretendeva già tempo fa. — Si dice pure che l'emir abbia ricevuto un indirizzo dagli Afridi della gola di Khyber, col quale essi si mettono intieramente a sua disposizione. I 300 fucili ricevuti dall'emir erano stati distribuiti, ma essi reclamavano maggior quantità di armi per poter prepararsi alla guerra. — L'inviato turco, mandato presso l'emir di Cabul, era atteso a Bombay col prossimo vapore postale. Il governo delle Indie aveva delegato il maggiore Bradford a Bombay per riceverlo.

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

**Parigi**, 30. — Gambetta e il gerente della *République Française* furono citati a comparire venerdì dinanzi al giudice d'istruzione della Senna.

**Costantinopoli**, 29. — Namyk pascià fu nominato presidente del Consiglio di direzione delle operazioni militari.

Suleyman pascià continua ad attaccare le fortificazioni di Schipka.

**Costantinopoli**, 29 (*Dispaccio ufficiale*). — Ecco il riassunto di un rapporto telegrafico di Suleyman pascià, in data del 27:

Dopo il 21 corrente il combattimento impegnato sulle alture di Schipka continua ogni giorno dal mattino fino a sera su tutta la linea e con una grande violenza. In seguito alla occupazione di alcune posizioni importanti sulle alture di Aïkirdié Bel, che si trovano a sinistra delle fortificazioni di Schipka, il nemico, vedendo che la sua linea di ritirata era minacciata, spiegò tutti i suoi sforzi per riprenderci ad ogni costo questi punti strategici, e i suoi attacchi, sempre respinti, benchè appoggiati da un vivissimo fuoco di artiglieria, si rinnovano ogni giorno con una intensità sempre crescente.

Il giorno 26 i russi aprirono su tutta la lunghezza della nostra linea di battaglia, che circonda le sue trincee da tre parti, un fuoco di artiglieria come diversione, mentre essi dirigevano un attacco contro Aïkirdjé Bel. Non vi fu mai un combattimento così accanito e terribile. I russi, senza curarsi delle numerose perdite che subivano, rinnovarono i loro attacchi fino al cader del sole, rimpiazzando le loro colonne respinte con truppe fresche, che riprendevano la lotta senza interruzione. Per un momento il nemico giunse ad occupare il punto più elevato e più importante d'Aïkirdjé Bel, ma i battaglioni della nostra prima e della terza brigata, sotto il comando di Veissi pascià, vennero in soccorso, e poco dopo, in seguito ad una delle più brillanti cariche, le nostre truppe penetrarono fino al cuore del nemico, ch'esse obbligarono a battere in ritirata, facendogli subire perdite considerevoli. Una parte delle posizioni fu presa ai russi, i quali, malgrado la notte, rinnovarono fino all'alba i loro tentativi disperati contro le nostre linee. Tutti questi sforzi s'infransero dinanzi alla resistenza eroica delle nostre truppe, che terminarono coll'impadronirsi di tutte le posizioni contestate. Il nemico, spostato e decimato, dovette ridiscendere dalle alture di Aïkirdjé Bel.

Il giorno 27 il nemico, avendo ricevuto alcuni rinforzi, ricominciò l'attacco di queste posizioni, ma i nostri soldati opposero una resistenza ammirabile. Questa volta il nemico dovette rinunciare definitivamente ai suoi disegni e, battuto, spossato e nel più grande disordine, dovette riprendere il cammino del quartiere generale per andare a mettersi al coperto nelle sue trincee.

Il punto strategico che le nostre truppe hanno preso sta per essere fortificato.

Il combattimento continua.

La cifra reale delle nostre perdite fra morti e feriti non è conosciuta, poichè i rapporti dei nostri comandanti non furono ricevuti fino a questo momento.

Le perdite del nemico ascendono senza esagerazione ad oltre 3000 uomini, soltanto sul terreno dei combattimenti impegnati da sei giorni, di giorno e di notte. In questo momento oltre 1000 cadaveri giacciono sulle alture d'Aïkirdjé Bel.

Le truppe imperiali raccolsero sul campo di battaglia più di 2000 fucili ed una grande quantità d'armi ed oggetti.

**Belgrado**, 30. — La situazione non è così allarmante come la rappresentano i giornali esteri. Nessuna mobilitazione fu ordinata. Confermasi che il generale Fadajeff ha offerto i suoi servigi al governo, il quale li ha ricusati.

**Bukarest**, 30. — (*Dispaccio ufficiale*) — Ieri non v'erano più turchi nelle vicinanze delle posizioni russe a Schipka. Ignoransi i loro progetti ulteriori.

Presso Rustsciuc, il 26 e il 27, alcuni piccoli movimenti offensivi dei turchi furono respinti.

Sul basso Danubio il giorno 26 vi furono alcuni piccoli scontri di cavalleria con esito felice. I russi si impadronirono di un convoglio turco.

A Plevna e a Loftscha tutto è tranquillo.

**Parigi**, 30. — Il processo contro Chardon, senatore savoiardo, pel discorso pronunziato a Bonneville fu abbandonato.

**New-York**, 30. — Brigham Young, capo dei Mormoni, è morto.

**Pietroburgo**, 30. — Un dispaccio ufficiale da Gorny-Studen, 29, sera, reca:

« Nel passo di Schipka non vi è più alcun corpo turco nelle nostre vicinanze. Ignoransi le intenzioni del nemico.

« Le perdite dei russi sino al 28 sera ascesero a 98 ufficiali e 2633 soldati.

« Presso Rustsciuc una colonna turca marciò il giorno 26 verso Sadina, ma si ritirò in seguito al fuoco di due compagnie russe con due cannoni, lasciando 8 morti e molti feriti.

« Seimila circassi e un battaglione con due cannoni, uscendo da Rustsciuc, si diressero verso Kadikòi, ma furono pure respinti da tre compagnie con due cannoni e da 500 cosacchi.

« Dal basso Danubio sono annunziati due scontri di cavalleria favorevoli ai russi, i quali catturarono un convoglio turco. »

**Lemberg,** 30. — La Dieta della Gallizia, avendo terminato la discussione della legge finanziaria, fu chiusa dal governatore, quindi non potrà discutere l'indirizzo.

**Buda-Pest,** 30. — Il console d'Inghilterra fece a Belgrado serie rimostranze riguardo all'attitudine bellicosa della Serbia e dichiarò che, in caso di una disgrazia, la Serbia sarebbe abbandonata alla discrezione della Turchia.

Il totale delle perdite dei russi nei combattimenti di Schipka ascende a 8000 uomini.

## NOTIZIE DIVERSE

**Movimento dello stato civile in Roma.** — Dalla Direzione di statistica e dello stato civile presso il comune di Roma è stato pubblicato il bollettino demografico-meteorico per la settimana decorsa dal 5 all'11 agosto 1877, bollettino che riassumiamo nel seguente modo:

Al 30 giugno 1877 la popolazione di Roma era di 278,607 abitanti, compresi 7707 militari.

Dal 5 all'11 agosto 1877 in Roma si ebbero: 22 emigrazioni e 165 immigrazioni, 20 matrimoni, 159 nascite e 128 decessi.

Nella settimana corrispondente dell'anno 1876 si ebbero in Roma: 18 emigrazioni e 151 immigrazioni, 29 matrimoni, 137 nascite e 142 morti.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio sul Campidoglio, all'altezza di metri 63 43 sul livello del mare, resulta che dal 5 all'11 agosto 1877 la temperatura massima fu di centigradi 29,7 e di 18,2 la temperatura minima.

Nella stessa settimana dell'anno 1876 la temperatura massima fu di centigradi 32,0 e di 20,4 la temperatura minima.

**Cuojo pericoloso.** — Il *Giornale di Dresda* del 17 andante pubblica nella sua parte ufficiale un avviso del R. ministero dell'interno di Sassonia che, per l'importanza del fatto di cui tratta, crediamo utile riportare:

« È stato constatato che già da alcun tempo, sotto la denominazione di cuojo americano (Amerikanisches Leder), trovasi in commercio una stoffa impiegata frequentemente a coprire le carrozzelle di vimini pei bambini, e secondo ripetute osservazioni la vernice che è data a tale stoffa contiene del piombo metallico per quasi la metà del suo peso.

« Questa vernice, particolarmente sotto l'influenza di calor naturale o artificiale, facilmente si scrosta dalla stoffa ed entrando nell'organismo umano, produce, come risulta da replicate osservazioni, avvelenamenti cronici.

« Egli è per ciò che col presente avviso viene ognuno avvertito di guardarsi dall'uso di tal cuojo americano, specialmente quale coperta delle carrozzine dei fanciulli. »

**Nuova lampada elettrica.** — Il *Journal Télégraphique* scrive che in questa lampada, inventata dal sig. P. Jabloschkoff, nella quale è assolutamente soppresso ogni meccanismo, e che è quindi ridotta alla più semplice forma possibile, i due carboni sono fissati parallelamente, ed a una piccola distanza l'uno dall'altro e separati da una materia isolante (generalmente un miscuglio di sabbia e di polvere di vetro) suscettibile di volatilizzarsi man mano, colla combustione dei carboni. Quando la corrente comincia a passare, l'arco voltaico si accende alle due estremità libere dei carboni; lo strato di materia isolante più vicina all'arco si liquefà, si volatilizza, scoprendo lentamente i due carboni, nello stesso modo come la cera di una candela lascia progressivamente scoperto lo stoppino, man mano che la combustione discende. Il calore prodotto dalla combustione dei carboni è così utilizzato per liquefare e volatilizzare il miscuglio isolante, e la luce proveniente dalla incandescenza di questa sostanza nell'arco voltaico produce degli effetti analoghi a quelli della calce nella lampada Drumond, cosicchè si giunge a raddoppiare l'intensità della luce.

**Torneo di giuocatori di scacchi.** — Domenica passata, scrive il *Journal de Genève* del 25, i giuocatori di scacchi della Svizzera orientale si sono riuniti a Winterthour per il loro torneo annuo. Ecco quale fu il resultato della lotta:

| | Partite vinte | Partite perse | Partite nulle |
|---|---|---|---|
| Zurigo . . . . . . . | 53 | 44 | 4 |
| Neumunster . . . . . | 5 | 1 | 1 |
| San Gallo . . . . . . | 13 | 12 | 2 |
| Sciaffusa. . . . . . . | 13 | 7 | 0 |
| Winterthour . . . . . | 23 | 39 | 0 |

Le partite furono giuocate da 40 concorrenti.

**Un uccello antidiluviano.** — Il *Zoologische Garten* annunzia che nelle cave di pietre litografiche di Pappenheim, presso Solenhofen, è stato ultimamente scoperto un secondo esemplare dello *archæopteryx litographica*. Sono trascorsi quasi venti anni da quando il signor Haeberlein trovò in quelle cave il primo esemplare, unico nel mondo, di quell'uccello straordinario delle epoche antidiluviane. Il secondo esemplare, rinvenuto di recente dallo stesso signor Ernst Haeberlein, dicesi che sia molto più completo del primo, e che la testa sia benissimo conservata.

È noto che questo curioso fossile, che fu l'oggetto di tante ricerche da parte dei naturalisti, è mezzo rettile e mezzo uccello. Dalle impronte lasciate sulla pietra, ove si distinguono benissimo le ali del pari che le vertebre, l'*archæopteryx* aveva una vera coda da topo, lunga quanto tutto il suo corpo, formata da una ventina di vertebre decrescenti, che erano ricoperte di penne.

**La guglia di Cleopatra.** — L'*Adria* di Trieste del 29 agosto apprende dai giornali egiziani, che il giorno 16 era destinato al varamento della nave, appositamente costruita, contenente l'obelisco di Cleopatra; la partenza per l'Inghilterra avrà effetto subito, per evitare le tempeste che fra poco tempo domineranno nel golfo di Guascogna.

## MINISTERO DELLA MARINA

### Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 30 agosto 1877 (ore 15 31).

Barometro quasi stazionario e cielo generalmente sereno. Calma assoluta e generale in Italia e lungo le coste. Temperatura parimenti stazionaria e oscillante fra gradi 23 a Moncalieri e a Roma, e 31 a Portoferraio e a Capo Passaro. Sempre calma e bel tempo in Austria. Cielo coperto a Pietroburgo; piovoso nel Nord dell'Inghilterra. Pressioni diminuite circa 8 mill. in Irlanda e in Scozia; Greencastle 750 mill.; Turro 747 mill. Continuazione del tempo bello e calmo nell'Italia.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 31 agosto 1877.

| VALORI | GODIMENTO | Valore nominale | Valore versato | CONTANTI Lettera | CONTANTI Danaro | FINE CORRENTE Lettera | FINE CORRENTE Danaro | FINE PROSSIMO Lettera | FINE PROSSIMO Danaro | Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita Italiana 5 0/0 | 1° semestre 1878 | — | — | 75 35 | 75 30 | — — | — — | — — | — — | — — |
| Detta detta 3 0/0 | 1° ottobre 1877 | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Certificati sul Tesoro 5 0/0 | 3° trimestre 1877 | 537 50 | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Detti Emissione 1860/64 | 1° aprile 1877 | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 81 35 |
| Prestito Romano, Blount | — | — | — | 79 — | 78 90 | — — | — — | — — | — — | — — |
| Detto detto Rothschild | 1° giugno 1877 | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 81 — |
| Prestito Nazionale | 1° aprile 1877 | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Detto detto piccoli pezzi | — | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Detto detto stallonato | — | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | — | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi | 2° semestre 1876 | 500 — | 350 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbligazioni dette 6 0/0 | — | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Rendita Austriaca | — | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbligazioni Municipio di Roma | — | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Banca Nazionale Italiana | — | 1000 — | 750 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Banca Romana | 2° semestre 1877 | 1000 — | 1000 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1162 — |
| Banca Nazionale Toscana | 2° semestre 1876 | 1000 — | 700 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Banca Generale | 2° semestre 1877 | 500 — | 250 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 424 — |
| Società Generale di Credito Mobiliare Italiano | 2° semestre 1876 | 500 — | 400 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito | 1° aprile 1877 | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 407 — |
| Compagnia Fondiaria Italiana | 1° semestre 1876 | 250 — | 250 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Strade Ferrate Romane | 1° ottobre 1865 | 500 — | 500 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbligazioni dette | 2° semestre 1876 | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Strade Ferrate Meridionali | — | 500 — | 500 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbligazioni dette | — | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Buoni Meridionali 6 per 100 (oro) | — | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba | — | 500 — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Società Romana delle Miniere di ferro | — | 537 50 | 537 50 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas | 1° semestre 1877 | 500 — | 500 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 633 — |
| Gas di Civitavecchia | — | 500 — | 500 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| Pio Ostiense | — | 430 — | 430 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |

| CAMBI | GIORNI | LETTERA | DANARO | Nominale |
|---|---|---|---|---|
| Parigi | 90 | 109 45 | 109 20 | — — |
| Marsiglia | 90 | — — | — — | — — |
| Lione | 90 | — — | — — | — — |
| Londra | 90 | 27 45 | 27 40 | — — |
| Augusta | 90 | — — | — — | — — |
| Vienna | 90 | — — | — — | — — |
| Trieste | 90 | — — | — — | — — |
| Oro, pezzi da 20 lire | — — | 21 91 | 21 89 | — — |
| Sconto di Banca 5 0/0 | — — | — — | — — | — — |

**OSSERVAZIONI**

*Prezzi fatti:*

2° sem. 1877: 77 52 1/2 cont.

*Il Sindaco*: A. Pieri.

## Osservatorio del Collegio Romano — 30 agosto 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^m$, 65.

| | 7 antim. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0° e al mare | 761,5 | 761,2 | 760,4 | 761,6 |
| Termomet. esterno (centigrado) | 22,7 | 31,6 | 31,7 | 25,1 |
| Umidità relativa... | 82 | 54 | 44 | 73 |
| Umidità assoluta... | 16,93 | 18,67 | 15,15 | 17,39 |
| Anemoscopio e vel. orar. media in kil. | NO. 0 | O. SO. 10 | O. SO. 19 | S. 1 |
| Stato del cielo....... | 10. coperto | 0. bello | 0. bello | 0. bello |

**OSSERVAZIONI DIVERSE**

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

*Termometro:* Massimo = 32,5 C. = 26,0 R. \| Minimo = 21,6 C. = 17,3 R.

AVVISO.

I proprietari della sorgente Tamerici, eredi di Giovanni Schmitz,

Avvertono come le superiori qualità mediche ed igieniche dell'acqua delle Tamerici, conosciuta ed esperimentata da molti anni, hanno da tempo in tempo, e di recente pure, provocata la turpe speculazione della falsificazione delle loro marche, nonchè l'imitazione degli antichi segni fatta da altro spacciatore di acqua di Montecatini.

Per vieppiù garantire il pubblico contro un inganno che comprometta la salute dello ingannato, hanno risoluto di variare i loro bolli ed etichette, mettendo i nuovi distintivi sotto la protezione della legge, conforme la appresso patente, firmata dal Direttore del Museo Industriale Italiano.

Registro generale Vol. I, n. 286. Registro attestati Vol. III, n. 73.

Regno d'Italia

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il direttore del R. Museo Industriale Italiano per la facoltà datagli dall'articolo 3 del R. decreto del 16 novembre 1869, num. 5351, dichiara e certifica che nel giorno 10 del mese di maggio 1876, alle ore 10 ant., i signori eredi Schmitz, domiciliati a Livorno, hanno presentato alla prefettura di Livorno la domanda e i documenti prescritti dalla legge del 30 agosto 1868, n. 4577, per ottenere il presente

**Attestato di trascrizione**

per l'assunzione di un marchio per distinguere i prodotti del loro commercio ed i cui tratti caratteristici sono i seguenti:

Sigillo rotondo impresso in bianco sopra fondo bleu colla leggenda attorno: *Polla delle Tamerici a Montecatini*, e nel centro le lettere *G. C. A. S.* intrecciate. Una striscia di carta bianca a triangolo acuto disegnata a rabeschi e portante la leggenda: *Proprietà Schmitz - Acqua delle Tamerici purgativa e deostruente*. Indi vi è l'indicazione della dose a prendersi; il tutto stampato in verde.

Il suddetto marchio sarà applicato sui fiaschi contenenti l'acqua suindicata di loro proprietà e della quale i signori Schmitz esercitano esclusivamente la industria dello spaccio.

Il presente attestato non guarantisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Torino, addì 7 giugno 1876.

Il Direttore
*del R. Museo Industriale Italiano*
G. CODAZZA.

I nuovi distintivi sono stati applicati ai fiaschi fino dal 1° ottobre 1876 in poi.

Bagni a Montecatini (Toscana), 27 agosto 1877.

4351 Gli Eredi di GIOV. SCHMITZ.

REGIA PRETURA
**del 3° mandamento di Roma.**

A richiesta del signor Teofilo Linder, domiciliato elettivamente in Roma, via Monte della Farina, 50, presso il suo procuratore Alberto avv. Rossi,

Io sottoscritto Andrea Maracci usciere di detto 3° mandamento ho notificato a senso dell'art. 141 Cod. proc. civ. alla ditta Enrico Caldani e C., e per essa al sig. Enrico Caldani, d'incognito domicilio, residenza e dimora, l'atto di protesto del 16 agosto 1877, notaro Alessandro Venuti, della cambiale di lire 400 scaduta il 15 detto mese ed anno, ed ho citato esso Caldani a comparire in questa pretura, via Gesù Maria, 28, nella udienza del dì 2 ottobre p. f., ore 10 ant., per sentirsi condannare mediante sentenza eseguibile a forma di legge al pagamento di lire 417 25 importo di cambiale e spese di protesto, a quelle di giudizio ed agli interessi ed altro, ecc.

Roma, 30 agosto 1877.

4345 ANDREA MARACCI usciere.

P. N. 43742.

# S. P. Q. R.

## NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane del giorno 13 del prossimo futuro settembre nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio e sotto la presidenza del signor sindaco, o di chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta per l'appalto della manutenzione quinquennale della strada intorno le mura di Roma sulla sinistra del Tevere e strada annessa detta delle Sette Chiese, per cui fu prevista la spesa annua di lire 13,477 67, osservate le seguenti condizioni.

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela a forma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede criminale di recente data, aver depositato nella Cassa comunale la somma di lire 1350 a garanzia del contratto e presso il sottoscritto lire 800 per le spese inerenti.

3. L'appalto avrà la durata di un quinquennio d'aver principio col 1° gennaio 1878 e terminare col 31 dicembre 1882, salvo la rescissione del contratto a forma dell'art. 2 del relativo capitolato.

4. Il tempo utile a presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo ridotto scadrà al mezzodì del giorno 1° del p. f. ottobre.

5. Le spese d'asta e quelle che occorreranno pel conseguente contratto saranno ad intero carico dell'assuntore.

Il capitolato ed il piano di manutenzione sono a tutti visibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, li 28 agosto 1877.

4332 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

P. N. 34377.

# S. P. Q. R

## NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Deliberatosi da questa comunale Amministrazione di procedere all'appalto della costruzione e messa in opera di una griglia in ferro da collocarsi sopra il muro di sostruzione di fianco al Pantheon, per cui fu prevista la spesa di lire 8403 39, s'invita il pubblico a concorrere alla gara dell'asta che avrà luogo al mezzodì del giorno 13 del prossimo futuro settembre, nella solita sala di licitazione in Campidoglio, sotto la presidenza del signor sindaco, o di chi per esso, osservate le seguenti condizioni:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela a forma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. I lavori dovranno compiersi nel tempo e termine di giorni 50 da decorrere dal giorno della consegna, che sarà data dopo stipulato il contratto.

3. Gli offerenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede criminale di recente data, aver depositato nella Cassa comunale lire 840 a garanzia del contratto e presso il sottoscritto lire 250 per le spese inerenti.

4. Il tempo utile a presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo ridotto scadrà al mezzodì del giorno 1° del prossimo futuro ottobre.

5. Le spese d'asta e quelle che occorreranno pel conseguente contratto saranno ad intero carico dell'assuntore.

Il capitolato ed il piano di esecuzione sono a tutti visibili nella segreteria comunale dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pom. di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, li 28 agosto 1877.

4333 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

REGIA PRETURA
**del 4° mandamento di Roma.**
*Causa commerciale.*

Ad istanza della Banca Romana, e per essa dell'Ill.mo signor comm. Giuseppe Guerrini, governatore della medesima, il quale dichiara di eleggere il domicilio nel palazzo della Banca in via della Pigna,

Io sottoscritto usciere ho citato i signori Mariano Arizzoli, e Giuseppe e Federico Pavoli, d'incognito domicilio e dimora, a comparire nell'udienza del giorno 27 settembre prossimo, alle ore 9 ant., per sentirsi condannare solidalmente con Mosè Piperno al pagamento di lire 600 dovute per biglietto all'ordine scaduto il 15 agosto corrente e su ciò emanare sentenza eseguibile anche con arresto personale non ostante opposizione ed appello e senza cauzione, con la condanna al pagamento degli interessi e delle spese di giudizio.

Roma, 31 agosto 1877.

L'usciere del 4° mand. di Roma
4357 VILLANI FERDINANDO.

AVVISO.

Con ordinanza emanata dall'ill.mo signor Ferdinando Caratti, giudice delegato dal R. tribunale di commercio di Roma al fallimento Malatesta Antonio in data 8 agosto 1877, è stato autorizzato il sottoscritto sindaco definitivo di detto fallimento a vendere tutte le merci e stigli esistenti al negozio del fallito in via della Scrofa, n. 76.

In evasione pertanto di tale autorizzazione il sottoscritto sindaco invita chiunque voglia acquistare le merci e stigli esistenti nel negozio anzidetto di dare nel termine di giorni dieci, dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale, e della pubblicazione del presente avviso, la sua offerta chiusa e sigillata da depositarsi presso l'abitazione del sindaco, Pozzo delle Cornacchie, num. 17, ultimo piano, per essere presa in considerazione. Avvertendo che l'offerta debba essere superiore alle lire 3721 65, prezzo di stima risultante dall'inventario legalmente redatto, ed ostensibile nella casa stessa.

Roma, 31 agosto 1877.

4328 FELICE FALCIONI.

AVVISO.
(1ª pubblicazione)

Il cancelliere del tribunale civile di Velletri,

Nel giudizio di spropriazione promosso da Coletta Giuseppa vedova Caratelli, di Valmontone, ammessa al gratuito patrocinio, contro Caratelli Valentino, di Artena, fa noto al pubblico che all'udienza del 4 ottobre 1877, ore 11 ant., si procederà al 2° incanto per la vendita del fondo seguente:

Lotto unico.

Casa a due piani, con scoperto, posta in Artena, via del Borgo, oggi Corso Garibaldi, ai nn. 18 e 19, del reddito imponibile di lire 48 75, segnata in mappa coi nn. 1820, 2338, 2241 e 2241 1ª rata, confinanti i beni De Angelis e Valeri e la via suddetta.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 1597 15.

Il deposito da farsi dagli oblatori per le spese è di lire 300.

Velletri, 3 agosto 1877.

4346 BOGGIANI vicecanc.

Sunto dell'atto di citazione.

Con atto in data 14 agosto 1877 ad istanza di Pietro Cipriani, domiciliato in Roma ed elettivamente in Velletri presso il sottoscritto procuratore, dal quale è rappresentato in virtù di ordinanza della Commissione pel gratuito patrocinio in data 19 luglio prossimo decorso, furono citati Santa Cipriani, Clementina, Isabella ed Angela Mammucari figlie ed eredi della fu Rosa Cipriani, assistite dai rispettivi mariti Ernesto Caruso, Ferdinando Pecci e Luigi Gerardi d'incognito domicilio, insieme agli altri citati Giuseppe e Serafino Cipriani, Natale Mammucari figlio ed erede di detta Rosa Cipriani, e Francesco Priori, qual padre avente la potestà sulla figlia minorenne Adelaide Priori erede della sua madre Aquilina Cipriani, domiciliati in Velletri, tutti eredi mediati ed immediati del fu Carlo Cipriani comune autore, a comparire avanti al tribunale civile di Velletri, nella udienza di giovedì 20 prossimo venturo settembre 1877, per sentire ordinare la divisione giudiziale della eredità del nominato Carlo Cipriani in sei porzioni eguali da attribuirsene una all'istante, altra a Giuseppe, altra a Serafino, altra a Santa Cipriani, altra ai citati Natale, Clementina, Isabella ed Angela Mammucari eredi di Rosa Cipriani, ed altra al citato Francesco Priori nella suespressa qualifica, il tutto a norma degli articoli 984 e seguenti Codice civile, 882 e seguenti Codice di procedura civile.

Velletri, 14 agosto 1877.

4335 P. BRACCINI proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

*Al sig. Presidente del tribunale civile di Cassino.*

Enrico Danese, unico figlio ed erede del defunto signor Giosuè Danese notaio di Cassino, chiede lo svincolo della cauzione notarile data dal defunto suo padre, ed all'oggetto acclude il certificato con cui constata che gli atti ricevuti dal notaio furono già sottoposti alla ispezione notarile.

Cassino, 16 agosto 1877.

4290 ENRICO DANESE.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*).

*Al signor Presidente del tribunale civile di Cassino (Terra di Lavoro).*

Filomena Fazio, vedova del fu Ignazio Pinchera notaio di Cassino, chiede lo svincolo della cauzione notarile, data dal defunto suo marito, ed all'oggetto acclude il certificato con cui constata che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

Cassino 1° agosto 1877.

4289 FILOMENA FAZIO.

## PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

### AVVISO D'ASTA per definitivo deliberamento.

In seguito alla diminuzione di lire 6 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 60,043 50, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 7 agosto volgente per l'*appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte in questa provincia*, si procederà alle ore 12 meridiane del giorno 8 settembre p. v., in questo ufficio di prefettura, innanzi l'illustrissimo signor prefetto o chi sarà dallo stesso delegato, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che risulterà migliore oblatore in diminuzione della presunta complessiva somma di lire 56,440 89 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Un tale appalto sarà celebrato previa la osservanza delle norme prescritte dal regolamento della Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 1870, non che sulla base del capitolato generale e speciale, superiormente approvato in data 14 settembre 1871.

1. La durata dell'appalto sarà di cinque anni, cioè: dal 1° gennaio 1878 a tutto dicembre 1882.

2. L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati nell'articolo 32 dei capitoli e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sulla spesa dei trasporti. — Non si potranno fare offerte di ribasso minori di centesimi 25 per cento lire.

3. L'asta si terrà col metodo ad estinzione di candela vergine.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare all'ufficio di prefettura, ove si terrà l'incanto, una quietanza di Tesoreria provinciale del Regno, comprovante l'eseguito deposito provvisorio d'asta nella somma di lire 1000.

La detta quietanza sarà restituita dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta a mani dell'Amministrazione sino a che non sarà stipulato il contratto di appalto.

5. L'aggiudicatario poi all'atto della stipulazione del contratto dovrà dare una cauzione definitiva di lire 3032 mediante deposito di danaro, od in rendita del Debito Pubblico dello Stato calcolata al corso di Borsa del giorno del deposito.

6. Non essendo l'aggiudicatario in grado di stipulare il contratto nel termine di giorni 20 da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo, l'Amministrazione sarà nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e rischio del medesimo, il quale perderà la somma già depositata a garanzia dell'asta.

7. Tutte le spese di contratto, quelle di registro, bollo ed altro inerenti al presente appalto, sono a carico dell'appaltatore.

8. Il deliberatario finalmente è tenuto a soddisfare lire 40 per la stampa del capitolato.

Caltanissetta, 23 agosto 1877.

4340 *Il Segretario delegato*: F. ERRANTE.

## L'ENOLOGICA GENERALE ITALIANA

L'assemblea è convocata in adunanza straordinaria nel giorno 25 settembre p. v., all'ora una pomeridiana, alla Sede principale della Società in Genova, via San Giuseppe, n° 44 interno (locali della Banca Italiana di Costruzione), a termini dell'art. 19 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1° Relazione della Commissione di Stralcio.

2° Rendiconto della Commissione stessa; scarico e liberazione della medesima.

3° Approvazione del rendimento di conti e deliberazioni analoghe per soddisfare il passivo restante.

4° Assegnazione e trapasso degli stabilimenti di Alessandria, Acqui e Stradella al gruppo di azionisti rilevatari.

5° Assegnazione e trapasso dello stabilimento di Rivarolo Ligure ai deliberatari.

6° Deliberazione per procedere alla esecuzione delle deliberazioni, e nomina di liquidatori o liquidatore con necessari e sufficienti poteri.

Si avverte che a termini dell'articolo 14 dello statuto, il deposito delle azioni dovrà farsi almeno cinque giorni prima del di fissato per l'adunanza, salvo per quelli che hanno già fatto il deposito per la formazione dei gruppi, pei quali basterà quella ricevuta per essere ammessi:

**In Genova**, presso l'ufficio della Società, via San Giuseppe, n° 44.

In **Alessandria**, presso la Banca Popolare di Alessandria.

In **Acqui**, presso la Banca Popolare d'Acqui.

In **Stradella**, presso la Banca Popolare d'Alessandria, succursale di Stradella.

All'atto del deposito verrà rilasciato agli azionisti il biglietto d'ammissione.

Dieci azioni depositate danno diritto ad un voto, e così progressivamente di dieci in dieci azioni, fino a cinque voti e non altro (art. 15 dello statuto).

L'azionista può farsi rappresentare da un altro azionista, anche per semplice lettera.

Quando un membro dell'assemblea è mandatario di altro azionista, non può rappresentare più di dieci voti compresi i propri (art. 16 dello statuto).

Dal 16 settembre in poi rimarranno depositati nell'ufficio della Società in Genova i conti ed il bilancio della Società, e gli azionisti abilitati ad intervenire all'assemblea potranno prenderne visione.

Genova, 28 agosto 1877.

4329 LA COMMISSIONE DI STRALCIO.

N. 179.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

### Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di giovedì 20 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Pavia, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

*Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale n. 20 da Genova a Piacenza per Bobbio, in provincia di Pavia, compreso fra il ponte di Traschio e l'accesso destro del costruendo ponte sul torrente Trebbia, della lunghezza di metri* 8318 13, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 229,395 17.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 10 agosto 1876, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Pavia.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro un anno successivo.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalla autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 28 agosto 1877.

**Per detto Ministero**

4308 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

### Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel mattino de'17 settembre p. v., alle ore 10 ant., si procederà in questa residenza municipale, innanzi al sottoscritto sindaco, o ad un suo delegato, ad estinzione di candela vergine, allo appalto del basolamento di diversi vicoli, strade, piazze e cortili, colla presunta spesa di lire 42,160, giusta il progetto elevato dagli architetti signori Giovanni Sarnelli ed Antonino Micillo.

Chiunque vorrà essere ammesso all'asta dovrà presentare un certificato di architetti del Genio civile, o di altri architetti, o di un sindaco del Regno in attività di servizio, contestante di avere il concorrente eseguite opere simili di loro soddisfazione, e di essere persona di conosciuta probità; e dovrà inoltre esibire un certificato di aver depositato nella Tesoreria municipale la somma di lire 1000, da ritenersi soltanto quella dell'aggiudicatario per garentia dell'asta, il quale deposito gli verrà restituito (dedottene le spese delle subastazioni, registro, marche da bollo ed altro pel relativo contratto) quando avrà fatto un ammanimento di materiali non minore di lire 5000, verificato dagli architetti direttori dell'opera.

Le offerte non minori del ventesimo del prezzo di aggiudicazione potranno riceversi sino al tocco del mezzodì del giorno 3 ottobre corrente anno 1877.

Il progetto, il capitolato tecnico ed il capitolato di appalto sono visibili a tutti in questa segreteria municipale in tutti i giorni dalle ore 8 antim. sino all'ora una pomeridiana.

Giugliano, li 28 agosto 1877.

*Il Sindaco*: PALUMBO.

4321 *Il Segretario*: CARLO MARCHESE.

N. 182.

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

### Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di lire 287,007 98, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 14 agosto spirante per lo

*Appalto delle opere e provviste occorrenti alla difesa ed al consolidamento del tratto della ferrovia Ligure, compreso fra Monterosso e la Galleria di Biassa,*

si procederà alle ore 10 antimeridiane di martedì 11 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle Strade ferrate, e presso la Regia prefettura di Genova, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che dalle due aste risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 272,657 58 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale e delle condizioni speciali d'appalto in data 25 maggio 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Genova.

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stabilito in mesi quattordici a decorrere dal giorno in cui se ne intraprenderà la consegna.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dalla autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 20,800.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento, in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 30 agosto 1877.

**Per detto Ministero**

4354 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

# PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

### Avviso d'incanti.

Essendosi nel dì 2 volgente mese di agosto proceduto all'incanto per l'appalto dei

*Trasporti di detenuti, corpi di reato e scorte sulle strade ordinarie della provincia di Napoli,*

giusta l'avviso d'asta a stampa del dì 13 luglio ultimo, affisso e diffuso non solo in questa città e nei comuni della provincia, ma anche nelle principali città del Regno, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 165, e nel foglio degli annunzi legali al n. 58, rimaneva provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Michele Marotta, col ribasso di lire 2 25 per ogni 100, sull'importare dei trasporti da eseguirsi, che perciò da lire 112,800, calcolato approssimativamente durante il periodo quinquennale dell'appalto, rimase ridotto a lire 110,262.

Nel termine utile a poter produrre offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, giusta quanto si annunziava con l'avviso di seguito deliberamento di quello stesso dì, 2 agosto, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 182, e nel foglio predetto al n. 64, essendone stata presentata una per parte del signor Vincenzo Ferrara, portante il ribasso del 17 75 per cento, l'importo approssimativo suddetto da lire 110,262 si è ridotto e diminuite a sole lire 90,690 49.

E però a mente dell'art. 99 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, si previene che, in base all'approssimativo ammontare di lire 90,690 49, nel dì 20 dell'entrante mese di settembre, alle ore 12 meridiane, si dovrà procedere nell'ufficio di questa prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un novello e diffinitivo incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, per l'appalto suenunciato.

1 Le offerte in ribasso, escluse quelle per persona da dichiararsi, dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi dei trasporti, e non potranno essere minori di cent. 25 per ogni 100 lire;

2. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

*a*) Certificato d'idoneità o possibilità a tale impresa;

*b*) Quietanza della Tesoreria provinciale di Napoli, comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 1000, in denaro, o in biglietti di Banca Nazionale, la quale sarà restituita dopo l'incanto, all'infuori di quella del deliberatario; il quale nella stipulazione del contratto dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 5640, in danaro, biglietti di Banca, o in titoli del Debito Pubblico dello Stato ai prezzi correnti;

3. Al contratto è riserbata l'approvazione Ministeriale;

4. Tutte le spese degl'incanti, del contratto, delle copie di esso, e della stampa dei capitoli d'oneri; non che le tasse di registro e di concessione governativa e tutte le altre indicate nell'art. 7° del capitolato, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore; il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 1500;

5. Per tutt'altro la prefettura si riporta all'avviso del dì 13 luglio ultimo.

Napoli, 27 agosto 1877.

4291 *Il Segretario delegato*: GENNARO CASSELLA.

# MUNICIPIO DI GIOIA DAL COLLE

## Provincia di Bari — Circondario di Altamura

### Avviso d'Asta

*pel subappalto del dazio-consumo in secondo esperimento.*

Essendo andato deserto l'incanto fissato pel giorno 25 del mese in corso, il sottoscritto segretario comunale in conformità del deliberato consigliare del 22 giugno 1877, non che dell'altro della Giunta municipale del 7 luglio detto anno, debitamente omologati dall'onorevole Deputazione provinciale nella tornata del 27 stesso mese, ed in esecuzione degli ordini ricevuti dal signor sindaco, deduce a pubblica notizia che nel giorno 15 del p. v. mese di settembre, alle ore 10 antimeridiane, sull'ufficio di segreteria municipale, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, col sistema di estinzione della candela vergine, per il subappalto del dazio-consumo che dovrà avere la durata di anni tre continui, decorribili dal giorno in cui gli atti di subasta verranno approvati, per terminare nel corrispondente giorno dell'anno 1880.

La base di canone a cominciare dal 1878 sino al termine del contratto sarà di annue lire cinquantamila in proporzione della durata, salvo le condizioni particolari che potranno aver luogo fra l'appaltatore ed il municipio per la riscossione di altri cespiti o sopratasse comunali.

Il canone poi a pagarsi dall'appaltatore pel tempo che resta dell'anno in corso a contare dal giorno in cui sarà messo in esercizio sino al 31 dicembre 1877, sarà sulla base di lire cinquemilacentonovantatrè e centesimi trenta mensili in proporzione dei giorni; sulla considerazione che durante tal tempo, oltre del dazio governativo, l'appaltatore deve fare suo beneficio della sovratassa del 25 per 0/0 su tutti i generi, eccettuato il vino, e del dazio comunale sui frutti estivi, sui pesci e frutta di mare, giusta gli atti precedenti del Consiglio.

L'aumento alla gara sarà simultaneo ed indispensabile per le due basi anzidette, nella ragione di lire dieci pel subappalto da gennaio prossimo al termine del contratto, e di lire cinque per quello che riguarda gli ultimi mesi dell'anno corrente.

Chiunque si presenterà all'asta dovrà esibire i titoli della propria idoneità ed offrire garentia solidale in persona solvibile e di soddisfazione di chi vi presiede per tutta la estensione degli obblighi che contrae, oppure una cauzione in contante di lire diecimila.

Inoltre per essere ammesso all'asta qualunque concorrente dovrà depositare nelle mani del presidente la somma di lire duemila a garentia degli atti e per cautelare i danni dell'Amministrazione in caso di non esecuzione del contratto.

Tutte le altre condizioni di appalto sono ostensibili nella segreteria municipale in ogni ora d'ufficio.

Il termine utile per presentare offerte di miglioramento in grado di ventesimo al prezzo di provvisoria aggiudicazione spirerà il giorno tre ottobre venturo all'ora di mezzodì.

Gioia dal Colle, li 27 agosto 1877.

Visto — *Il Sindaco ff.*: D. MICHELE LUINI.

4334 *Il Segretario comunale*: T. JACOBELLI.

# MUNICIPIO DI MESSINA

### ESATTORIE.

Si fa noto al pubblico che il collocamento delle Esattorie di questo comune pel quinquennio 1878-1882, ai termini delle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876, avrà luogo per nomina degli esattori sopra terna.

Ammontare delle riscossioni annuali: Esattoria *Arcivescovado, Gazzi, Galati* L. 880,435; Esattoria *Priorato, Pace, Gesso* L. 679,070 — Cauzione per la prima: L. 108,690; per la seconda L. 94,153.

Limite massimo dell'aggio: Sette e mezzo per cento — Non esistono capitoli speciali.

Si riceveranno offerte sino al giorno 13 settembre p. v.

Messina, 27 agosto 1877.

*Il Sindaco*: Comm. GIUSEPPE CIANCIAFARA.

4341 *Il Segretario Capo*: Avv. cav. P. MUSCIARELLI.

# BANCA ROMANA. Situazione al 20 del mese di Agosto 1877

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

## ATTIVO.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cassa e riserva** | | | | L. 16,823,750 04 |
| **Portafoglio** | Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi | L. 30,433,599 43 | 34,847,842 97 | » 34,847,842 97 |
| | id. id. maggiore di 3 mesi | » 4,414,243 54 | | |
| | Cedole di rendita e cartelle estratte | » » | | |
| | Boni del Tesoro acquistati direttamente | » » | | |
| | Cambiali in moneta metallica | » » | » | |
| | Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica | » » | | |
| **Anticipazioni** | | | | » 2,550,058 90 |
| **Titoli** | Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca | | L. 4,274,630 41 | » 6,425,956 10 |
| | Id. id. per conto della massa di rispetto | | » 2,050,007 59 | |
| | Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza | | » 101,318 10 | |
| | Effetti ricevuti all'incasso | | » » | |
| **Crediti** | | | | » 2,979,150 » |
| **Sofferenze** | | | | » 1,632,755 45 |
| **Depositi** | | | | » 5,180,000 » |
| **Partite varie** | | | | » 8,725,865 11 |
| | | | Totale | L. 79,165,378 57 |
| **Spese del corrente esercizio** da liquidarsi alla chiusura di esso | | | | » 894,024 47 |
| | | | Totale generale | L. 80,059,403 04 |

## PASSIVO.

| | |
|---|---|
| **Capitale** | L. 15,000,000 » |
| **Massa di rispetto** | » 2,636,178 88 |
| **Circolazione** biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa | » 42,065 534 » |
| **Conti correnti ed altri debiti a vista** | » 1,448,947 04 |
| **Conti correnti ed altri debiti a scadenza** | » 8,217,859 58 |
| **Depositanti** oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro | » 5,180,000 » |
| **Partite varie** | » 3,825,124 67 |
| Totale | L. 78,373,644 17 |
| **Rendite del corrente esercizio** da liquidarsi alla chiusura di esso | » 1,685,758 87 |
| Totale generale | L. 80,059,403 04 |

*Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 20 del mese di agosto* 1877 (Regolamento art. 36).

| Valore | Numero | Somma | Totale |
|---|---|---|---|
| da L. 50 | 134,409 | 6,720,450 » | L 40,049,750 » |
| da L. 100 | 53 303 | 5,330,300 » | |
| da L. 200 | 10,915 | 2,183,000 » | |
| da L. 500 | 18,952 | 9,476,000 » | |
| da L. 1000 | 16,340 | 16,340,000 » | |
| Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20 | | | » 2,015,784 » |
| | | Circolazione | L. 42 065 534 » |

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 42 065,534 00 è di uno a 2 801

Il rapporto fra la riserva L. 16,782,000 04 { la circolazione L. 42,065,534 00 / e gli altri debiti a vista » 1,448,947 04 } L. 43,514,481 04 è di uno a 2 592

| | |
|---|---|
| Prezzo corrente delle azioni | L. 1170 » |
| Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato | » 5 0/0 |

*Distinta della Cassa e Riserva.*

| | |
|---|---|
| Oro e argento | L. 10,000,000 » |
| Bronzo | » 1 500 04 |
| Biglietti consorziali | » 6,780,500 » |
| Biglietti d'altri istituti di emissione | » 41,750 » |
| Totale | L. 16,823,750 04 |

*Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.*

| | |
|---|---|
| Sulle cambiali ed altri effetti di commercio | L. 5 0/0 |
| Sulle cambiali pagabili in metallo | » id. |
| Sulle anticipazioni di titoli o valori | » 6 0/0 |
| Sulle anticipazioni di sete | » » |
| Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*) | » » |
| Sui conti correnti passivi | » 2 1/2 0/0 |

Roma, 28 agosto 1877.

Il Governatore
G. Guerrini.

4311

*Per il Capo Contabile*
P. Serventi.

## R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. DI FROSINONE.

**BANDO.**

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale suddetto rende noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 ottobre 1877 avrà luogo nella sala delle udienze del detto tribunale la vendita degli stabili sottodescritti, espropriati ad istanza della ditta Efrati ed a carico di Achille Podagrosi, di Ferentino.

*Descrizione degli stabili siti in territorio di Ferentino.*

Lotto I.

Casa in via del Collegio Filettico, in mappa ai numeri 394, 395, 396, 591, confinante Demanio e Zaccari.

Seminativo con casa colonica in contrada S. Nicola, in mappa ai numeri 191, 192 e 196, di tavole 10 67, confinante Salvi, Bono e strada.

Orto asciutto in contrada Cella, in mappa n. 246, di metri quadrati 470, confinante Bono e Bernola.

Lotto II.

Casa con cortile in contrada S. Andrea, in mappa numeri 952 e 927, confinante Ferrante e Riggi.

Bottega in via Consolare, in mappa al numero 932, confinante De Cesaris e Belli.

Casa in contrada Sant'Andrea, in mappa al n. 411, confinante Rossi Isabelli e Pacciotti.

Terreno vitato in contrada Tartarone, in mappa al n. 76, sez. 1ª, di ettari 1 4 5, confinante colla strada, Gabrielli, e De Cesaris.

Utile dominio del terreno vitato in contrada Vasciotto, in mappa sez. 6ª, n. 680, di decare 6, confinante Musa e Paris.

Terreno prativo in contrada Fontana Bonvino, di ettari 4 09, in mappa sezione 2ª, numeri 52, 67, 68 e 866, confinante strada, beni Lolli e Giorgi.

Lotto III.

Casa in contrada Vicolo del Sole, con orto, in mappa ai numeri 535, 536 e 1006, confinante strada, Bianchi e Necci.

Casa in contrada Vicolo della Fornace, in mappa ai numeri 581 e 580, confinante con Giorgi e Luca.

Casa in detta contrada, in mappa al num. 1030, confinante colle mura della città, Martini e Nardi.

Seminativo in contrada Baricella, in mappa sez 2ª, n. 126, di decare 4 09, confinante a due lati colla strada, Gizzi e Lombardozzi.

Seminativo in contrada Forma Coperta, in mappa sez. 2ª, num. 887, di are 54, confinante strada, Gizzi e Lombardozzi.

Seminativo in contrada Giacente, in mappa sez. 3ª, n. 5, di ettari 1 4 7, confinante Virgili, strada e fosso.

Seminativo in contrada Acqua Amara, in mappa sez. 3ª, numeri 248 e 249, di ettari 1 5 50, confinante Sciselli, Martini e strada.

Seminativo in contrada Casa delle Monache, in mappa sez. 6ª, numeri 503, 952, di decare 12, confinante Principali, Martellini e strada.

Seminativo in contrada Crocefisso, in mappa sez. 1ª, n. 350, di metri quadrati 7750, confinante Ugolini, Collalti e Caliciotti.

Terreno vitato in contrada Fontana, in mappa sez. 1ª, numeri 378 e 379, della superficie totale di decare 10, are 8 e cent. 95, confinante Rossi e Paletti.

Seminativo in contrada Canale, in mappa sez. 2ª, n. 1172, di are 22, confinante colla strada, Paris e Dotti.

**Condizioni della vendita.**

L'asta sarà aperta in tre distinti lotti, e cioè: il primo, in lire 12,970 16; il secondo, in lire 9536 61; ed il terzo, in lire 14,126 46.

Frosinone, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 21 agosto 1877.

4278

Il vicecancelliere
Carniti Carlo.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.